

TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione Lavoro

RICORSO ex artt. 700 e 414 c.p.c.

**e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei
controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Per

La Sig.ra **AMBROSIO FRANCESCA**, nata a Napoli il 09.09.1973 ed ivi residente alla Via Trav. 2 Epomeo, n. 19, C.F.: MBR FNC 73P49 F839U, rappresentata e difesa dagli Avv.ti **Pasquale Iallonardo** (C.F.: LLN PQL 75M28 F912E – PEC: pasquale.iallonardo@avvocatiavellinopec.it) e **Cinzia Graziano** (C.F.: GRZ CNZ 80A62 A399O – PEC: cinzia.graziano@avvocatiavellinopec.it), congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 87.

Si dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero di fax: 0825/1642553 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pasquale.iallonardo@avvocatiavellinopec.it.

ricorrente

CONTRO

- Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro legale rapp.te *p.t.*, CF: 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia alla via Santa Caterina, 6 - C.A.P. 25100;
- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del legale rapp.te *p.t.*, con sede in FIRENZE alla Via Mannelli, 113,



rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia alla via Santa Caterina, 6 - C.A.P. 25100;

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – AMBITO TERRITORIALE DI GROSSETO, in persona del legale rapp.te *p.t.*, con sede in GROSSETO alla Via Damiano Chiesa n. 51 – 58100, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia alla via Santa Caterina, 6 - C.A.P. 25100;
- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA, in persona del legale rapp.te *p.t.*, con sede in BRESCIA alla Via S. Antonio n. 14, C.A.P. 25133, C.F.: 80049150172, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia alla via Santa Caterina, 6 - C.A.P. 25100;

“amministrazione resistente”

E NEI CONFRONTI DI

TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI (BOLLETTINI) DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' PER L'A.S. 2016/2017 (PUBBLICATI CONTESTUALMENTE IN DATA 29.07.16 DA TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI A LIVELLO NAZIONALE) E CHE VANTANO UN PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO SPETTANTE ALLA RICORRENTE IN ASSENZA DI “PRECEDENZE” PREVISTE DAL CCNL O EX LEGE

potenziali resistenti

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA

SOSPENSIONE

Di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o determinazioni posti in essere dall'amministrazione convenuta in violazione delle norme di legge e/o di contratto e/o in virtù di errore materiale nella formazione degli elenchi (bollettini) relativi ai suddetti trasferimenti, lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad uno degli ambiti richiesti (espressi in domanda) con precedenza rispetto a docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità ma vantanti punteggi



inferiori, e/o lesivi del diritto dell'istante di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad una delle sedi rimaste non assegnate (residue) a seguito delle operazioni di mobilità dei docenti della scuola primaria sebbene rientranti negli ambiti territoriali di preferenza richiesti.

IN FATTO

- I. La ricorrente è attualmente docente di ruolo della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato **[ALL. 1]** su posto comune, in servizio fino al 31.08.2016 presso l'I.C. "MONTE ARGENTARIO – GIGLIO"- Porto S. Stefano "*De Amicis*" (GREE82501Q), sede di assegnazione provvisoria ex Legge n. 107/2015.
- II. In particolare la docente, successivamente all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola primaria, conseguita nell'anno 1999 in virtù del superamento di apposito concorso pubblico ordinario, veniva inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) ed ha svolto circa 3 anni di servizio cd. pre-ruolo nella provincia di Grosseto. Ella, inoltre, vanta circa un anno di servizio – dal settembre del 2013 al marzo 2014 - prestato nella città di Napoli presso l'*Istituto Scolastico Paritario - Scuola Elementare "I nuovi Orizzonti"* **[ALL. 2]**.
- In data 01.09.2015 (decorrenza giuridica), a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal Miur ex L. n. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c (cd. **FASE C provenienti da Gae**), veniva immessa in ruolo in qualità di docente di scuola primaria (con punteggio da Gae pari a **44**), con assegnazione per l'anno scolastico 2015/16 alla sede provvisoria I.C. "MONTE ARGENTARIO – GIGLIO"- Porto S. Stefano "*De Amicis*" e con presa di servizio a partire dal 27.11.2015, giusta provvedimento dell'USR per la Toscana del 26.11.2015.
- III. In virtù dell'obbligo imposto dalla richiamata Legge n. 107/2015¹, la sig.ra Ambrosio presentava - tramite il sito del Miur "*Istanze On Line*" e secondo le prescrizioni di cui alla piattaforma informatica - tempestiva e regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola primaria, posto comune **[ALL. 3]**, esprimendo le seguenti preferenze territoriali ("AMBITI")

¹ Si veda, in proposito, l'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015 (cd. "*Buona Scuola*"), il quale ha previsto per l'anno scolastico 2016/17 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, al quale hanno dovuto partecipare, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, anche tutti i **docenti di cui al comma 96, lett. b** (ossia gli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Ad Esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c, della L. n. 296/2006 e succ. mod.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c).



disposte secondo un proprio ordine di precedenza, partendo dal primo ambito indicato, così come consentito dalla stessa normativa di riferimento (v. CCNI *concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017* e della relativa O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016) ²:

CAMPANIA - AMBITI 0016, 0017, 0012, 0013, 0014, 0018, 0020, 0008, 0015, 0021, 0022, 0024, 0019, 0007 e 0011;

LAZIO – AMBITI **da** 0022 **a** 0024, AMBITI 0017, 0018, 0020, 0016, AMBITI **da** 0001 **a** 0010;

Naturalmente, in tale ordine di preferenze la ricorrente assegnava la priorità innanzitutto agli ambiti (Campania – Ambito 0016, 0017, 0012, 0013, 0014, ss.) in cui è ricompresa la propria città di nascita e di abituale residenza (Napoli), nonché la sede scolastica presso la quale ha svolto parte del proprio servizio di docente; per poi indicare, come scelte successive, secondo un criterio di prossimità geografica, gli ambiti (LAZIO – PROV. di Latina, Frosinone, Roma) ricompresi nelle province limitrofe alla propria regione di residenza.

- IV. Al termine della compilazione della domanda, tuttavia, la docente si vedeva attribuire, in automatico dal sistema, un punteggio pari a 23.0, il quale non teneva conto dell'anno di servizio dalla stessa prestato nella richiamata scuola paritaria.
- V. A dispetto, inoltre, di quanto espresso e richiesto nella domanda di mobilità la ricorrente, in data 29 Luglio 2016, alle ore 11.41, si vedeva recapitare sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione proveniente dal Miur (noreply@istruzione.it), dal seguente tenore **[ALL. 4]**:

Oggetto: Notifica assegnazione nuova Sede scolastica/Ambito

“Gentile insegnante AMBROSIO FRANCESCA,

L'esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed è conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali.

(...)

Le comunichiamo che, per l'a.s. 2016/2017, ha ottenuto il Trasferimento presso: LOMBARDIA AMBITO 0009, TIPOLOGIA DI POSTO:

² V. pag. 6 della domanda di mobilità allegata.



COMUNE”

(...)

- VI. In pari data (29.07.2016), il MIUR, per il tramite delle proprie articolazioni regionali e provinciali (USR e USP) dislocate sul territorio nazionale, procedeva alla pubblicazione di tutti gli elenchi riguardanti i movimenti dei docenti della scuola primaria a seguito mobilità³;
- VII. Orbene, dall'esame dei suddetti elenchi ufficiali l'istante ha potuto constatare, con suo estremo disappunto e rammarico, quanto segue:

ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI RICHIESTI DALL'ISTANTE DI NUMEROSI ALTRI CANDIDATI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA FASE DELLA RICORRENTE MA CON PUNTEGGIO INFERIORE

Dall'analisi degli predetti elenchi riportanti i trasferimenti a livello nazionale emerge che negli Ambiti e/o Province espressi nell'ordine di cui alla domanda dalla ricorrente, numerose sedi territoriali sono state assegnate a docenti della scuola primaria che, pur ricoprendo la stessa posizione dell'odierna istante (appartenenti cioè alla stessa Fase cd. **C** - assunti ex L. n. 107/2015 provenienti da Gae), vantano un punteggio nettamente inferiore alla stessa (24), in assenza di qualsiasi diritto di precedenza prevista da contratto o *ex lege* !!! Ciò si è verificato - come si può facilmente evincere dall'allegato *elenco dei docenti controinteressati* estratto dagli elenchi ufficiali del Miur **[ALL. 5]**⁴ – con particolare riferimento alla **Provincia di Roma** nei cui ambiti (LAZ001 e LAZ016) sono stati assegnati circa **350** posti ad altrettanti docenti che vantano un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente a parità di posizione (si pensi ai casi, solo

³ Si vedano i files forniti dalle organizzazioni sindacali e riportanti i bollettini dei trasferimenti dei docenti della scuola primaria: <http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/bollettino-trasferimenti-interprovinciali-scuola-primaria-2016-2017.flc> (qui è possibile scaricare il file diviso per fasi).

⁴ Si precisa che tale elenco riporta i nominativi dei docenti contro interessati estratti dai bollettini ufficiali del Miur solo con riferimento ai primi ambiti espressi nella domanda di mobilità dalla ricorrente. Pertanto, il numero di docenti “potenziali contro interessati”, vantanti un punteggio minore o uguale a quello dell'istante, è destinato ad aumentare in considerazione di tutti gli ambiti territoriali che, sebbene non espressi nella domanda di mobilità, **spetterebbero** alla docente in base alle **Tabelle di vicinanza** di cui alla *Ordinanza Ministeriale n. 241/2016*, le quali stabiliscono delle **catene di prossimità tra gli ambiti territoriali**, a partire da quelli espressi, indicando la sequenza da utilizzare per inserire gli ambiti o le province mancanti.



per riportare alcuni degli esempi più eclatanti, dei docenti: Caruso Simona, C.F.: CRSSMN74T48F839H, fase C, assegnata con **0** punti, su posto comune, nell'Ambito Lazio0016; Cavaliere Marianna, C.F.: CVLMNN83M41A512I, assegnata con **3** punti, su posto comune, nell'Ambito Lazio0016; Gorga Maria Carmela, C.F.: GRGMCR72A59H394D, fase C, trasferita con **3** punti, su posto comune, nell'Ambito Lazio0001; Varquez Patrizia, C.F.: VRQPRZ87T62F839Y, assegnata con **0** punti, su posto comune, nell'Ambito Lazio0001; Tranchida Antonina, C.F.: TRNNNN73E70D423Z, fase C, assegnata con **0** punti, su posto comune, nell'Ambito Lazio0001 (si rimanda, per l'individuazione dei restanti docenti all'allegata *tabella riepilogativa dei candidati* contro interessati, nonché agli elenchi ufficiali pubblicati dal Miur dai quali sono stati estratti).

MANCATA ASSEGNAZIONE DEI POSTI RESIDUALI

Immediatamente dopo la pubblicazione dei bollettini dei trasferimenti dei docenti della scuola primaria, il Miur, tramite i vari USP, ha proceduto alla pubblicazione dei prospetti riepilogativi dei posti complessivi disponibili su ogni provincia e/o ambito. Orbene, dall'analisi di tali dati, elaborati tenendo conto dei posti assegnati a seguito dei trasferimenti, è emerso che con riferimento agli ambiti di interesse della ricorrente, residuavano i seguenti posti liberi: **n. 301** posti negli Ambiti da Lazio0001 a Lazio0028, di cui **n. 1** nella provincia di **Latina** (AMBITI 0021, 0022, 0023, 0024) **n. 6** nella provincia di **Frosinone** (AMBITI 0017, 0018, 0019, 0020) e ben **293** nella provincia di Roma (Ambiti da 0001 a 0016).

- VIII. L'esponente, al cospetto di un simile scenario, caratterizzato da errori manifesti e "seriali" (in quanto ripetuti per migliaia di altri docenti su scala nazionale), non veniva posta nelle condizioni di verificare la correttezza della procedura amministrativa adottata nell'ambito dei suddetti trasferimenti⁵.

Ritenendo di dover evidenziare tali anomalie ed anche su espresse e ripetute indicazioni fornite dallo stesso Miur tramite gli organi di stampa nazionale a seguito di vari incontri tenutisi con i principali sindacati, in data 11.08.2016 avanzava formale e tempestiva "*Istanza per tentativo di conciliazione ex art. 135*

⁵ Non è dato, infatti, conoscere le motivazioni che hanno generato tali macroscopici errori, né il metodo e/o il cd. **algoritmo** utilizzato dal Miur nella gestione dell'intera procedura di mobilità, risultata del tutto illogica ed irrazionale.



CCNL Scuola del 29.11.2007”, indirizzata all’USR – AT di competenza **[ALL. 6]**; conferiva, altresì, delega al segretario provinciale della Cisl Scuola di Grosseto a rappresentarla ed assisterla nel procedimento ed indicava, infine, gli indirizzi (di domiciliazione e mail personale) presso i quali ricevere comunicazioni ai fini della convocazione;

- IX. In data **25.08.2016** la sig.ra Ambrosio riceveva una comunicazione di convocazione per il giorno 30.08.2016 presso l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Grosseto ai fini dell’espletamento del tentativo di conciliazione **[ALL. 7]**.

La docente, nel giorno e nelle ore prestabilite, così come da convocazione, si recava presso l’Ufficio di Segreteria di Conciliazione in questione ed in questa sede le veniva ufficialmente comunicato che il nuovo ambito di assegnazione proposto dal Miur in sede di conciliazione era il seguente: **EMROOOOO17 (RAVENNA)**. La ricorrente, preso atto della nuova destinazione, vista la mancanza di qualsivoglia attività conciliativa da parte dell’Ente preposto, non poteva fare altro che rifiutare detta proposta, come risulta da verbale di mancata conciliazione che si allega al presente ricorso **[ALL. 6]**.

IN DIRITTO

PREMESSA SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL LAVORO

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro. Oggetto della vertenza è l’attribuzione della sede di servizio definitiva (alla stregua di quanto avviene, nell’ambito del settore privato, con l’assegnazione del posto di lavoro stabilita tra lavoratore e datore di lavoro) successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro individuale all’atto di assunzione, in seguito all’anno di assegnazione su sede provvisoria.

Sul punto l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità in questione sicuramente



non rientra nell'ambito delle procedure concorsuali, essendo egli a tutti gli effetti già un dipendente della P.A. La stessa, infatti, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto Scuola ed al successivo CCNI sulla mobilità, i quali stabiliscono, tra l'altro, precise regole anche in punto di mobilità e di trasferimento dei docenti.

La posizione giuridica della ricorrente, in altre parole, corrisponde ad una valida una posizione di “diritto soggettivo”, poiché concerne la sua richiesta di essere correttamente inserita nelle graduatorie dei trasferimenti territoriali, e dunque di essere trasferita in una delle sedi di servizio richieste in virtù del possesso di validi titoli e requisiti di legge. Al riguardo, va segnalato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche con riferimento alla trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per titoli in graduatorie ad esaurimento, la posizione giuridica dei candidati in esse contenuti viene mutata in una situazione di *diritto soggettivo* in quanto essa concerne una richiesta (l'inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi e nei termini di legge. Questa è, ad esempio, la posizione del *Consiglio di Stato*, Sez. VI, espressa con la *sent. n. 3415 del 7.7.2015* laddove si legge: “La natura **gestionale-privatistica** delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un **diritto soggettivo** (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.

In altri termini il Consiglio di Stato, operando una distinzione tra “atti gestori” del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro ed atti di espletamento di una procedura concorsuale diretta (dunque precedenti) alla assunzione in un impiego pubblico, ribadisce quell'orientamento



giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo il quale solo per questa seconda ipotesi (procedura concorsuale in senso stretto) vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo (v. in questo senso *Cass., sentenze 10 novembre 2010, n.22805, 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510, Cass., sent. 8 febbraio 2011, n. 3032*, nonché *Consiglio di Stato, Ad. plen. del 4 luglio 2011, n. 11*).

Né rileva – continua il Consiglio di Stato - *l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3415 del 07.07.2015, v. anche Cass. SS.UU., sent. n. 20453 del 29.09.2014).*

Orbene, nella fattispecie in esame viene in rilievo la valutazione del corretto operato o meno del datore di lavoro-pubblica amministrazione nella elaborazione e/o gestione delle graduatorie/elenchi dei trasferimenti territoriali dei docenti sulla base di criteri e principi prestabiliti, richiedendosi, con il presente ricorso, il riconoscimento del diritto dell'istante all'attribuzione di una delle sedi richieste, nell'ordine di preferenza espresso in domanda, e quindi alla sua giusta collocazione all'interno degli stessi elenchi.

- **FUMUS BONI IURIS** -

Innanzitutto si ritiene sussistente il *fumus boni iuris*, vista l'alta probabilità di accoglimento, nel merito, delle ragioni addotte dalla ricorrente, sia alla luce dei fatti sin qui esposti, i quali dimostrano già da soli la sussistenza di **gravi** e **palesi** errori **materiali** commessi dalle Amministrazioni convenute nella elaborazione e/o gestione dei movimenti di trasferimento in questione, sia alla luce delle argomentazioni che seguono.

MANCATA ED ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DERIVANTE DAL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI (VIOLAZIONE LEGGE N. 62/2000 E LEGGE N.



333/2001)

Come già si è avuto modo di accennare (v. sopra, punto IV), la ricorrente, al termine della compilazione della domanda di mobilità, si vedeva attribuire un punteggio base pari a 24. Tale punteggio, assegnatole in automatico dal sistema, tuttavia, non teneva conto dell'anno di servizio da ella prestato nella richiamata scuola paritaria. In particolare, non le venivano riconosciuti i diversi mesi di docenza effettuati nell'anno scolastico 2013/2014 presso l'Istituto Scolastico Paritario - Scuola Elementare "I nuovi Orizzonti" sito in Napoli alla via Terracina, n. 357. Ciò in virtù della disposizione contenuta nelle "**Note Comuni alle Tabelle dei Trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria, ecc.**" allegate al CCNI sulla mobilità dei docenti dell'08.04.2016, la quale stabilisce espressamente che:

"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

Orbene, tale disposizione contrattuale si appalesa come una chiara ed evidente violazione della normativa in materia, in particolare dell'art. 2, comma 2, L. n. 333/2001 (di conversione del D.L. n. 255/2001), a norma del quale: "**I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**".

L'ordinamento, infatti, riconosce l'equiparazione (la parità), ai sensi dell'art. 1 della L. n. 62/2000 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"), in favore di quelle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei prescritti requisiti e che si impegnino, altresì, a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta normativa.

Nel caso di specie, l'Istituto scolastico presso cui la sig.ra Ambrosio ha prestato servizio in qualità di docente dal 24 settembre 2013 al 31 marzo 2014 è sicuramente un'istituzione pareggiata e paritaria, in quanto ente regolarmente autorizzato e che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione ed



un piano d'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

Al riguardo, in applicazione della normativa richiamata, anche le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito del personale docente⁶ ed in quelli relativi all'inserimento nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento, hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. La disposizione contrattuale di cui alle citate *Note Comuni* allegate al CCNI va, pertanto, disapplicata, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di vedersi attribuire n. **3** punti (così come stabilito dalla tabella di valutazione dei titoli) per l'anno di servizio prestato presso la scuola paritaria "*I nuovi Orizzonti*" successivamente al 31.08.2008 e non valutato dal competente Ufficio in sede di presentazione della domanda di mobilità.

PALESE VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO SULLA MOBILITA' (l. n. 107/2015 – CCNI SULLA MOBILITA' – O.M. n. 241/2016 – VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, ss COST.)

Il comportamento tenuto dalle amministrazioni convenute nella gestione delle procedure di mobilità straordinaria dei docenti per l'anno 2016 si appalesa come gravemente lesivo innanzitutto dei più elementari principi fondamentali posti a tutela dei lavoratori. L'art. 4 della Costituzione, infatti, recita: "*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il **diritto al lavoro** e promuove le condizioni che rendano **effettivo** questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la **propria scelta**, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*".

Tra le condizioni che permettono di rendere "effettivo" il diritto al lavoro sicuramente rientra anche la possibilità (nei limiti e secondo regole prestabilite e concordate con il datore di lavoro) di scegliere la sede ove svolgere la propria attività e/o servizio. La normativa scolastica in materia di pubblico impiego, infatti, consente ai docenti, nell'ambito delle operazioni periodiche (annuali/triennali) di mobilità, di richiedere dei trasferimenti sia professionali che territoriali. Tali movimenti, di varia natura, hanno luogo generalmente su domanda dei docenti interessati, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste, ed hanno effetto a partire dall'anno scolastico successivo (v. l. n. 297/1994 – TU in materia di pubblico impiego).

La legge n. 107/2015 (cd. *Buona Scuola*) e la successiva contrattazione collettiva (CCNI

⁶ Si veda in proposito la tabella allegata all'ultimo bando di concorso del 23.02.2016



concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17) hanno **imposto** ai docenti entrati in ruolo a seguito del piano straordinario di assunzioni 2015/16 la partecipazione alla procedura di mobilità straordinaria prevista per l'anno 2016/17 ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale ed ottenere la titolarità su ambito territoriale. Si è introdotta, dunque, una speciale ipotesi di "mobilità obbligatoria" per tali docenti, costretti a presentare domanda, pena il trasferimento d'ufficio (si veda in proposito l'art. 1, co. 108 L. n. 107/2015 e l'art. 2, co. 3, del CCNI). Con successiva O.M. n. 241/2016 (attuativa del CCNI) sono state poi fissate le regole operative, i termini e le modalità di attuazione delle suddette operazioni di mobilità.

Rispetto alle prescrizioni contenute nella richiamata normativa, l'operato delle amministrazioni convenute con riguardo alla gestione della posizione della ricorrente si configura come palesemente illegittimo, illogico e direttamente dannoso del suo diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione di almeno una delle sedi espresse in domanda. Non solo, infatti, il provvedimento di assegnazione di una sede (BRESCIA) così lontana dal proprio indirizzo di residenza (a più di 700 Km di distanza), risulta essere altamente penalizzante ed ingiusto per la docente (trattandosi di un ambito dalla stessa **mai richiesto** per precise scelte e motivazioni di carattere personale e familiare) ma si configura come altamente **discriminatorio**, e dunque lesivo innanzitutto dell'art. 3 Cost., atteso che agli ambiti espressi nella domanda di partecipazione alla mobilità sono stati assegnati a numerosi **altri docenti con punteggio inferiore!!!** Ciò in aperta violazione anche con quanto stabilito dalle stesse norme del CCNI - Mobilità Docenti dell'08.04.2016. Quest'ultimo, infatti, all'**art. 6** (*FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI*) che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma, con riferimento alla **FASE C**, così stabilisce: *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, **provenienti da GAE**, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà **secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali**. L'ordine di preferenza è **indicato nell'istanza** ovvero **determinato o completato d'ufficio**. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;*



Il secondo comma dell'art. 6, CCNI in questione chiarisce poi che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità **territoriale** avvengono secondo l'ordine definito dall'**allegato 1'**”.*

Quest'ultimo (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO), al paragrafo relativo alla *“**EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI**”*, dopo aver sancito l'ordine delle operazioni dei movimenti (dapprima i docenti beneficiari di precedenza e successivamente quelli che non usufruiscono di alcuna precedenza), stabilisce: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

*I docenti dovranno **indicare tutti gli ambiti** nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, **nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza** allegata alla prevista OM⁷. **Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.** I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.*

Non vi è dubbio, dunque, che l'Amministrazione convenuta abbia, nel caso di specie, palesemente ed apertamente violato la richiamata normativa contrattuale in materia. Non solo! Risulta, altresì, violato *“**il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio, infatti, vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi**”* (Tribunale di Trani – sez. Lav. – Ordinanza n. 28744 del 14.09.2016).

Non vi è chi non veda, inoltre, la lesione dei più elementari diritti di una lavoratrice che dopo svariati anni di servizio continuativo nella città di Grosseto e di Napoli, all'età di

⁷ http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml



43 anni si vede trasferita così inopinatamente ed ingiustamente, a dispetto di qualsiasi norma e regola prestabilita, a circa 700 km di distanza dal proprio luogo di nascita e di residenza.

Si tratta chiaramente, almeno si vuole credere, di un **madornale e grossolano errore materiale** nelle cui maglie è incappato non solo l'odierna ricorrente⁸ e frutto di un quasi certo malfunzionamento delle procedure informatiche adottate dal Miur ed in particolare del famigerato “**algoritmo segreto**”, a tutt'oggi rimasto tale nonostante le continue richieste di pubblicazione da parte delle organizzazioni sindacali, che avrebbe gestito l'elaborazione dei movimenti e l'assegnazione delle sedi ai docenti coinvolti.

Ciò che rende maggiormente imperdonabile l'errore di cui sarebbe stata vittima la ricorrente è la circostanza che, a seguito della pubblicazione dei movimenti relativi ai trasferimenti per la scuola primaria, in base alle pubblicazioni dei singoli USP, risultavano svariati **posti residui** negli ambiti richiesti dall'istante⁹ e non assegnati alla stessa neppure in sede di conciliazione!

Orbene, da tali errori e/o comportamenti dell'amministrazione convenuta è emersa certamente una grave ed inaccettabile disparità di trattamento tra quei docenti che hanno beneficiato della conservazione e/o assegnazione della sede di servizio in uno degli ambiti richiesti e la ricorrente che, nonostante il superiore punteggio, si è vista assegnare ad una sede così penalizzante (per sé ed i propri affetti). Ne è derivata una palese violazione del **principio di eguaglianza e di dignità del lavoratore** di cui agli artt. 3 e 4 della Costituzione, nella loro massima estensione.

Risulta, altresì, chiara la violazione del **diritto al lavoro**, vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente riconosciuto e tutelato come fondamentale ed inviolabile in tutte le sue esplicazioni (artt. 1, 2, 4, 35, 36, 37 ss Cost.). Esso, infatti, non viene in rilievo solo come semplice diritto ad una prestazione lavorativa ed alla corrispondente controprestazione salariale, ma si estrinseca come vero e proprio diritto del lavoratore-docente a godere e svolgere tutte le attività connesse all'impiego lavorativo, tenendo conto delle proprie abitudini di vita e sociali, dei rapporti affettivi e familiari, delle

⁸ Non si contano i casi eclatanti, puntualmente riportati in questi giorni dalla stampa nazionale, di numerosissimi docenti, finanche con disabilità, trasferiti ingiustamente a centinaia di km dalla precedente sede e di altrettanti docenti che con punteggi inferiori anche pari a 0 sono rimasti assegnati alla provincia di immissione in ruolo.

⁹ Si veda file riepilogativo allegato pubblicato dalla CGIL, rinvenibile su: <http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/elaborazione-flc-cgil-posti-liberi-scuola-primaria-dopo-la-mobilita-2016-2017.flc>



occasioni di vita utili ad una sua piena e libera realizzazione anche sul posto di lavoro. In tale ottica, si può certamente affermare che il provvedimento di trasferimento “d’ufficio” adottato dal Miur nei confronti della docente Ambrosio Francesca risulta essere gravemente lesivo e pregiudizievole per la stessa. Il trasferimento a centinaia di km dal luogo di residenza della sua famiglia e dei suoi affetti più cari, infatti, costituisce un ostacolo alla possibilità per la stessa di svolgere la propria attività lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali e, non da ultimo, economico-finanziarie. Dopo diversi anni di sacrifici e di “precariato” nella città di Grosseto l’istante, ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e partecipando alle operazioni di mobilità in questione, aveva finalmente sperato di poter realizzare le proprie (legittime) aspettative di svolgere l’attività di docenza in piena simbiosi con le proprie esigenze familiari, professionali e sociali.

La tanto desiderata stabilizzazione lavorativa presso una sede quanto più vicina alla propria provincia di residenza abituale - lungi dall’essere un mero capriccio - rappresenta, infatti, per l’attuale ricorrente il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo. Per effetto del trasferimento impugnato, invece, la ricorrente si ritrova ad essere frustrata in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale e relazionale. Del resto, non si può ridurre il rapporto di lavoro ad un mero scambio di prestazioni; esso piuttosto richiede un coinvolgimento pieno ed effettivo del lavoratore come persona ed incidendo anche sulla sua capacità reddituale, costituisce il principale strumento di realizzazione proprio e della propria famiglia.

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA (L. 241/1990) E DI CONCILIAZIONE (ART. 135 CCNL)

Ai richiamati “errori” e/o provvedimenti posti in essere dal Miur in violazione delle disposizioni di legge e di contratto, si aggiunge, come se non bastasse, il mancato rispetto di ogni elementare norma in materia di trasparenza. L’intera procedura di mobilità in questione, infatti, è stata gestita in assenza totale di contraddittorio e di motivazione.

La ricorrente, a seguito della domanda di mobilità, si è vista recapitare, via e-mail, una secca e laconica comunicazione di assegnazione presso un ambito mai richiesto senza



che abbia avuto modo di comprenderne le ragioni o le motivazioni. Analizzando, poi, i bollettini dei movimenti su scala nazionale ha potuto constatare che decine di docenti contro interessati con punteggio nettamente inferiore la avevano letteralmente “scavalcata”, ottenendo le sedi da lei legittimamente richieste.

Trovatasi del tutto spiazzata e nel pieno di un vero e proprio *caos* venutosi a creare tra i circa 14.000 docenti partecipanti alla procedura di mobilità in questione, apprendeva dai quotidiani e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale la notizia di un probabile malfunzionamento del sistema informatico del Miur; si affrettava così, come migliaia di altri partecipanti, a presentare *istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL – Comparto Scuola del 2007, richiamato dall’art. 17 CCNI Mobilità del 2016*, nella speranza di ottenere una qualche chiarificazione di quanto irrazionalmente ed irragionevolmente accaduto.

Anche in questa sede, tuttavia, il comportamento della pubblica amministrazione non è stato per nulla confortante, irrispettoso delle regole procedimentali, delle norme sostanziali e delle preferenze espresse ancora una volta dalla lavoratrice.

Al riguardo, va evidenziato come la docente si sia ritrovata, ancora una volta, senza possibilità di presentare proprie osservazioni anche per iscritto - ed in assenza di qualsivoglia attività conciliativa, intesa quale confronto delle parti su di una proposta avanzata nel rispetto delle regole e dei criteri stabiliti dalla stessa normativa sulla mobilità - di fronte ad una secca e fredda proposta di assegnazione al nuovo ambito **EMROOOOO17 – RAVENNA**, semplicemente da accettare o meno. A nulla sono valse le rimostranze avanzate ai funzionari dell’USP di Grosseto, i quali non fornivano alcuna motivazione logica e razionale circa le ragioni di tale proposta.

Appare chiaro, a questo punto, non solo il mancato rispetto delle regole sul contraddittorio previste dall’art. **135 CCNL** il quale, al comma 6, sancisce quanto segue: *Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l’Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni*



dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.;

ma appare altrettanto evidente, sia in sede di operazioni di mobilità che di conciliazione, la violazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa, in particolare dell'**art. 3** della L. n. **241/1990**: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere **motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

- PERICULUM IN MORA -

Come già sopra esposto, nel caso di specie è palesemente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta, che rivela l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in una situazione meritevole **di tutela immediata** e che vede leso il diritto soggettivo dell'attuale ricorrente al trasferimento presso una diversa sede di lavoro (tra quelle “preferite”) rispetto a quella assegnatale d'ufficio. Sussiste, dunque, nella fattispecie il *periculum in mora* poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione (ma anche solo il tempo necessario ad ottenere un provvedimento d'urgenza all'esito della convocazione delle parti), espone la ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile, da diversi punti di vista.

E' altamente probabile, infatti, che il giudizio verrà definito in tempi tali da non permettere alla ricorrente il diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione su una delle sedi scelte ed ancora vacanti a seguito delle operazioni di mobilità ovvero in via di assegnazione ad altri candidati (si pensi alle assunzioni dei docenti inseriti nelle Gae in corso in questi giorni in varie province o alle numerose riassegnazioni, anche in autotutela, a seguito di ricorsi e reclami). Sono ancora in corso, inoltre, numerosissime procedure di conciliazione con docenti della primaria che potrebbero risolversi, come già è accaduto, con l'assegnazione ai docenti ricorrenti di una delle sedi di interesse dell'istante. Si tratterebbe, insomma, della lesione di un bene giuridico non patrimoniale (anche in termini di **perdita di chance**) che non è suscettibile di adeguata tutela nella



forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza con richiesta di provvedimento favorevole pronunciato *inaudita altera parte*.

Non meno gravi i pregiudizi che subirebbe la ricorrente dal punto di vista economico. Le notevoli spese per il trasferimento presso la nuova sede di servizio in LOMBARDIA - Brescia (viaggio, vitto, alloggio) che l'istante si ritrova a sostenere, infatti, la costringerebbero a versare in condizioni di vita precarie.

A venire in rilievo è, altresì, la esigenza di garantire la continuità delle prestazioni dell'insegnante, evitando disfunzioni e discontinuità che, se giunte ad anno scolastico inoltrato, finirebbero non solo per alterare ulteriormente gli equilibri economici, psicofisici e professionali della docente in questione, ma anche per vulnerare, in questo delicato settore dell'amministrazione pubblica, il superiore canone di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

A ciò si aggiunge che durante tutto il tempo necessario per ottenere un provvedimento a seguito di un procedimento ordinario di cognizione, unito alla perdurante inerzia ed inadempimento delle amministrazioni convenute, il permanere della ricorrente presso una sede così "disagiata", rischierebbe di creare ulteriori pregiudizi al suo stato di salute¹⁰, a causa del notevole stress psicofisico che la stessa accumulerebbe.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato per i motivi suesposti la Sig.ra Ambrosio Francesca, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

all'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669^{bis} e 700 c.p.c., ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, in accoglimento del presente ricorso, *contrariis reiectis*, emettere, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

I. In via preliminare, sospendere *inaudita altera parte* l'efficacia del

¹⁰ La docente, infatti, è attualmente in attesa di un figlio e sta avendo delle complicanze alla gestazione, come da certificato dell'Asl di Napoli che si allega [ALL 8].



trasferimento della ricorrente nella sede Lombardia Ambito 0009 - Brescia.

- II. In subordine, laddove ritenesse di dover instaurare il contraddittorio, **sospendere comunque** l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, e **ordinare all'amministrazione** resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti dalla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare in materia, trasferendo la Ambrosio presso una delle sedi comprese nella provincia di residenza (Napoli) nelle more della verifica, con successiva assegnazione della stessa presso una sede definitiva, individuata tra gli ambiti prescelti in domanda di mobilità (secondo le preferenze indicate) e sulla base della corretta applicazione dei predetti criteri, anche di prossimità (v. Tabelle Ministeriali di Vicinanza) e di precedenza in base al punteggio; **in subordine**, laddove non fosse possibile assegnare in via provvisoria (nelle more della verifica e della determinazione della sede spettante in base alla normativa) la docente ad una delle sedi presso la provincia di residenza, **ordinare** all'amministrazione convenuta di trasferire e/o assegnare la stessa quantomeno in una delle province limitrofe (CE, SA, AV, BN, RM).
- III. In ogni caso, **accertare e dichiarare**, per i motivi di fatto e diritto suesposti, il diritto della ricorrente di vedersi attribuire n. **3** punti (così come stabilito dalla tabella di valutazione dei titoli) per l'anno di servizio prestato presso la scuola paritaria "*Nuovi Orizzonti*" di Napoli successivamente al 31.08.2008 e non valutato dal competente Ufficio scolastico in sede di presentazione della domanda di mobilità; **condannare**, conseguentemente, l'amministrazione convenuta all'inserimento di tale ulteriore punteggio riconosciuto alla ricorrente nella graduatoria per la mobilità per gli anni 2016/17 e seguenti, nonché all'attribuzione della sede di servizio ad ella spettante in base al corretto punteggio di mobilità; **accertare**, altresì, la violazione di legge e/o contratto e/o gli errori materiali commessi da parte dell'amministrazione convenuta nell'ambito della procedura di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/17 e successivi e, dunque, il diritto della ricorrente di essere correttamente inserita - con precedenza rispetto ai docenti controinteressati con punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) o di fase successiva alla C



- nella graduatoria/elenchi di trasferimento, mediante assegnazione ad uno degli ambiti indicati in domanda e/o legittimamente spettanti, secondo l'ordine delle preferenze espresse e sulla base della corretta applicazione dei criteri legislativi, contrattuali e regolamentari applicabili, tenendo conto del punteggio spettante e delle tabelle di vicinanza ministeriali; di conseguenza, **annullare e/o disapplicare** il provvedimento di trasferimento impugnato e/o ogni atto e/o provvedimento ad esso correlato e, per l'effetto, **condannare** le amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze e/o determinazioni, ad emanare tutti gli atti necessari e/o l'assunzione di ogni provvedimento utile alla corretta regolarizzazione della posizione della ricorrente all'interno degli elenchi ufficiali dei movimenti di trasferimento dei docenti della scuola primaria e dunque, all'assegnazione della stessa su uno degli Ambiti legittimamente richieste con la domanda di partecipazione alla mobilità 2016 e perciò spettanti, secondo i criteri sopra richiamati;

- IV. Disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente;
- V. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.

Si producono, in via probatoria, i seguenti **documenti**:

1. Copia contratto individuale a tempo indeterminato sottoscritto in data 27.11.2015 – Prot. n. 5796 [**ALL. 1**];
2. Copia certificato di servizio prestato presso: *Istituto Scolastico Paritario - Scuola Elementare "I nuovi Orizzonti"* [**ALL. 2**];
3. Copia notifica domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale con punteggio assegnato dal Miur [**ALL. 3**];
4. Copia e-mail di notifica di assegnazione all'Ambito LOMBARDIA0006 del 29.07.2016 [**ALL.4**];
5. Elenco dei docenti controinteressati estratto dagli elenchi ufficiali del Miur [**ALL. 5**];



6. Copia istanza *per tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola del 29.11.2007* inviata in data 11.08.2016 e copia Verbale di Mancata conciliazione del 30.08.2016 [**ALL. 6**];
7. Copia decreto di convocazione dei docenti chiamati a conciliare pubblicata dall'USP Grosseto in data 26.08.2016 [**ALL. 7**];
8. Copia certificato di gravidanza a rischio rilasciato dall'Asl di Napoli [**ALL. 8**];
9. Copia Ordinanza n. 28744 del Tribunale di Trani – sez. Lav. – emessa in data 14.09.2016;
10. Copia Estratto CCNL Scuola del 29 novembre 2007;
11. Copia Estratto CCNI Mobilità comparto scuola dell'08.04.2016;
12. Copia Estratto O.M. (Miur) n. 241/2016 sulla mobilità;
13. Mandato in calce dell'17.09.2016;

Con riserva di ulteriori produzioni ed istanze istruttorie, anche in esito alla costituzione in giudizio dei convenuti.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Premesso

- Che il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente al corretto e legittimo inserimento del suo nominativo negli elenchi delle mobilità dei docenti della scuola primaria 2016/2017 per tutto il territorio nazionale;
- Che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti potenziali contro interessati, che potrebbero vedere mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;
- Che il già elevato numero dei docenti contro interessati individuati dal ricorrente dopo la consultazione degli elenchi nazionali dei trasferimenti potrebbe essere destinato ad aumentare e potrebbe coinvolgere un numero imprecisato di soggetti; ciò in considerazione del fatto che trattasi di mobilità su ambito nazionale, per cui i docenti assunti ex art. 1, co. 98 lett. b) e c), L. n. 107/2015, sono stati chiamati ad esprimere l'ordine di preferenza su tutte le province. Pertanto, essendo tali candidati chiamati a concorrere su tutti gli



ambiti territoriali a livello nazionale, potrebbe ravvisarsi un potenziale contro interesse da parte di ciascuno di essi;

Considerato e ritenuto

- Che l'individuazione specifica anche dei soli docenti contro interessati indicati nel file allegato al presente ricorso risulta impossibile da parte del ricorrente, stante l'impossibilità di conoscerne gli indirizzi di residenza;
- Che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, dato l'elevato e/o imprecisato numero dei soggetti destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- Che ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la S.V. Ill.ma, ha ampia facoltà di prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo *“quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano *“tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio* (Cass. Civ. sez. II, sent. n. 13868/2002, Cass. n. 3286/2006; Cass. n. 4319/2003);
- Che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente, oltre a non apparire comunque idonea allo scopo, non potendosi *ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato* (Consiglio di Stato, IV sez., 19 febbraio 1990 n. 106, richiamata da TAR Napoli, Sez. V, 21 giugno 2007 - 22 giugno 2007, n. 6249);
- Che al contrario, il sito internet istituzionale del Miur è invece costantemente seguito da tutti i docenti candidati inseriti negli elenchi di mobilità, in quanto esso costituisce oggi il principale mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.
- Che la giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, quando investita da azioni giudiziarie collettive, sempre più spesso dispone quale forma di



notificazione alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet dell'amministrazione convenuta;

- Che tale forma di notificazione viene applicata ordinariamente anche dai Giudici del Lavoro in sede di ricorsi e controversie analoghe a quelle per cui è causa;
- Che, ai fini che interessano il presente ricorso, pertanto, tale mezzo appare quello più idoneo;

Tanto ciò premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti procuratori,

FANNO ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudicante valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'artt. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle ordinarie, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

nei confronti di tutti i docenti controinteressati e/o potenziali contro interessati, così come sopra individuati, a mezzo **pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.**

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod. ed integr., si dichiara che il valore della presente controversia, vertente in materia di lavoro, è indeterminato e che il contributo unificato dovuto è pari alla metà, ossia ad € 259,00.

Avellino, li 20.09.2016

Avv. Cinzia Graziano

Avv. Pasquale Iallonardo

